REGIONE LIGURIA - LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2011, n. 26: Modifica alla legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno).

(B.U.R.L. n. 17 del 5 ottobre 2011)

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Aggiunta dell'articolo 52 bis nella legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno))

- 1. Dopo l'articolo 52 della l.r. 23/2011 è aggiunto il seguente:
- "Articolo 52 bis (Disposizioni transitorie in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive)
- 1. Nelle more dell'approvazione della normativa regionale di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ai procedimenti disciplinati dalla l.r. 1/2007, come modificata dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti in materia di Sportello Unico.".

Articolo 2 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 4 ottobre 2011

IL PRESIDENTE Claudio Burlando